# TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE

Abruzzo - Pescara - Sezione I, sentenza 14 gennaio 2010, n. 40.

*È illegittimo il diniego espresso della Prefettura in merito a una istanza di accesso avanzata da un candidato a una competizione elettorale, finalizzata a ottenere copia degli atti del procedimento elettorale e, in particolare, dei certificati medici abilitanti al voto assistito, motivato con riferimento alla necessità di rispettare la riservatezza dei dati personali certificati dal sanitario*.

*Omissis.*
Il gravame è diretto ad ottenere l'accesso agli atti dell'elezione comunale in qualità di candidato consigliere per la lista "Y", risultata soccombente rispetto a quella opposta "Z".
La Prefettura ha consegnato copia di tutti gli atti richiesti, esclusi i certificati medici abilitanti al voto assistito, per i quali viene fatto espressa richiesta in questa sede, come da conclusioni rese, ritenuti necessari per esercitare il diritto di impugnazione.
Nella relazione depositata in giudizio, l'Amministrazione ricorda come il "voto assistito" esige il rispetto della riservatezza dei dati personali certificati dal sanitario (art. 25, comma 5, D.Lgs. n. 570/1960, art. 24, comma 7, L. n. 241/1990 ed art. 60 D.Lgs. n. 196/2003).
Parte ricorrente rivendica il diritto all'accesso, quale connesso ai principi di "informazione e trasparenza" ed al diritto d'azione, mentre la Prefettura ha ritenuto di dover salvaguardare la "privacy" degli elettori "assistiti", che hanno un pari valore primario.
S'impone la ricerca di un necessario punto di equilibrio tra gli opposti interessi ed un bilanciamento possibile, ai sensi dell'art. 60 D.Lgs. n. 196/2003, è rappresentato dalla riduzione del certificato medico al mero dato sanitario, senza l'indicazione del soggetto di riferimento.
Conclusivamente, in parziale accoglimento della richiesta di parte, deve essere consentito al ricorrente l'accesso ai citati documenti nei limiti precisati.
*Omissis.*